

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA
PREINTESA COMPARTO
SOTTOSCRITTA IL 22/5/2013****ILLUSTRAZIONE DEL CONTENUTO DELLA PREINTESA E VINCOLI NORMATIVI**

Il giorno 22/5/2013 sono state sottoscritte due preintese tra la delegazione trattante di parte Pubblica dell'Azienda Ospedaliera di Padova, rappresentata da:

Direttore Amministrativo (delegato dal Direttore Generale): Dr. Eugenio Possamai
Direttore Sanitario: Dr. Gianluigi Scannapieco
Responsabile Servizio Professioni Sanitarie: Dr. Achille Di Falco

e la delegazione trattante di parte Sindacale dell'area del Comparto, composta da:

RSU
CGIL FP
CISL FP
UIL FPL
FSI
NURSING UP

La preintesa sottoscritta relativa al piano ferie (allegato n.1) è correlata alla seconda preintesa legata al progetto per l'acquisizione di assistenza diretta (allegato n.2). In tale progettualità viene coinvolto parte del personale tecnico-sanitario afferente alle Unità Operative destinate all'assistenza.

L'art.19¹ del CCNL 1994-1997 tuttora vigente, prevede quale diritto irrinunciabile per il dipendente la fruizione delle ferie nel periodo estivo dal 01 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per almeno 15 giorni continuativi.

¹ ART. 19 - (Ferie e festività)

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

[...]

8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruito nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

9. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

Al fine di assicurare tale diritto a tutti i dipendenti, l'Azienda effettua un'analisi preventiva dei fabbisogni di personale delle singole Unità Operativa, evidenzia un'eventuale carenza di organico e valuta i trend dei dati di utilizzo dei posti letto sia di area medica che di area chirurgica in modo tale da poter valutare le possibili ricadute organizzative. Di conseguenza, l'Azienda stessa predispone anticipatamente il programma "piano ferie estivo complessivo aziendale" con l'individuazione delle eventuali Unità Operative oggetto di contrazione dei posti letto, trasferimenti/accorpamenti, in linea con le indicazioni annuali della Direzione Sanitaria e in condivisione con la Direzione Medica Ospedaliera. Al termine del periodo estivo, si provvederà al ripristino dell'organizzazione esistente coerentemente alle indicazioni della Direzione Generale.

Tuttavia, da un lato l'Azienda ha la necessità di garantire l'istituto delle ferie ai propri dipendenti e dall'altro ha il dovere di garantire una risposta ai bisogni della cittadinanza assicurando gli standard assistenziali. Per ottemperare ad entrambe le essenziali necessità, si intende realizzare come per gli anni precedenti, una progettualità legata alla pianificazione del fabbisogno di acquisizione di professionalità per l'assistenza diretta con lo scopo di coprire le eventuali carenze di turnistica preventivabili e far fronte alla continua emergenza di personale sanitario. I rimanenti periodi dell'anno, qualora si ravvisi la necessità di reperire risorse umane, per assenza improvvisa dei dipendenti previsti nella turnistica, sarà indispensabile garantire la continuità assistenziale attivando la progettualità legata al gettone emergenza.

Tali progetti consistono nell'acquisizione di singoli turni di assistenza dai propri dipendenti, su base volontaria. Le singole ore aggiuntive effettuate vengono remunerate con l'istituto dello straordinario con le modalità previste dal CCNL vigente e trova copertura nel fondo trattamento accessorio, di cui all'art. 7 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico, dell'anno 2013. Il compenso viene integrato con un riconoscimento economico legato alla produttività, che prevede l'erogazione di una quota oraria giornaliera o notturna, diversificata tra personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

L'Azienda ha concordato con le Organizzazioni Sindacali di remunerare l'attività aggiuntiva con l'istituto della produttività, trovando copertura economica tra i residui dei fondi contrattuali anno 2012 destinati a specifica progettualità per l'anno 2013.

Si precisa che il CCNL 1998/2001, all' art. 41 tuttora vigente prevede che qualora a consuntivo residuassero delle risorse dai fondi contrattuali aziendali del trattamento accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 38 e del fondo classificazione di cui all'art.

10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

11. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.

[...]

39, sia possibile utilizzarli temporaneamente come incentivazione secondo le modalità e criteri di erogazione concordati in sede di trattativa aziendale.

ILLUSTRAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DELLA PREINTESA

I fondi contrattuali secondo quanto disciplinato dagli artt. 07-09 del CCNL 2002-2005 tuttora vigente risultano essere i seguenti:

1. Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno di cui all'art. 7 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato **Fondo Trattamento Accessorio**), il quale finanzia mensilmente le indennità legate al disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro. Tali indennità vengono attribuite al verificarsi della condizione e liquidate nei mesi successivi alla reale attuazione, per cui sono da considerarsi indennità accessorie, la cui spesa complessiva è definibile a consuntivo e potrebbe pertanto risultare differente di anno in anno, a seconda delle situazioni in essere. L'eventuale residuo del fondo è oggetto di contrattazione aziendale con la parte sindacale.
2. Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all'art. 8 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato **Fondo di Produttività**), il quale finanzia l'incentivazione derivante da una valutazione strutturale effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione a seguito del raggiungimento degli obiettivi aziendali e una valutazione individuale effettuata dai Direttori di Struttura che permette di attribuire la quota spettante. Mensilmente viene erogata una quota sulla base della presenza in servizio che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stessi e a consuntivo una quota di conguaglio con i criteri e modalità definiti in sede di contrattazione aziendale.
3. Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui all'art. 9 del CCNL 2006/2009 Il Biennio economico (in seguito denominato **Fondo Classificazione**) il quale finanzia mensilmente una serie di indennità legate alla qualifica professionale, all'incarico conferito in termini di coordinamento e posizioni organizzative nonché le progressioni economiche orizzontali come stabilito dai CCNL e/o accordi aziendali specifici. Tali indennità sono assegnate in forma fissa e ricorrente per cui la spesa annuale rispecchia la situazione in essere nell'anno di riferimento. L'eventuale

residuo del fondo generato, derivante da cessazioni, integrazioni del CCNL e impegni non utilizzabili per le finalità del fondo stesso, sono oggetto di contrattazioni tra le parti.

Gli eventuali risparmi che si dovessero generare a consuntivo vengono trasferiti temporaneamente nel fondo produttività ed erogati con le modalità previste dai fondi del trattamento accessorio e fasce nello stesso anno di competenza ai sensi dell'art. 38 comma 3 lettera d) CCNL 1998/2001², con la possibilità di riassegnarle nell'anno successivo qualora non venissero impegnate con accordo integrativo specifico ai sensi dell'art. 41 comma 4 del CCNL 1998/2001³.

COSTITUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI

Con delibera n.1488 del 27/12/2012 sono stati costituiti i fondi aziendali per l'area contrattuale del Comparto (allegato n. 3), al netto delle decurtazioni ai sensi della Legge 122/2010 art. 9 c. 2bis. Si precisa che per l'anno 2012 il provvedimento contenente le suddette decurtazioni è in fase di predisposizione in quanto le risorse si definiscono a consuntivo per l'ammontare contabilizzato nello schema allegato (allegato n.4).

UTILIZZO DELLE RISORSE

La preintesa sottoscritta in data 22/05/2013 prevede che il finanziamento del costo aggiuntivo relativo all'acquisizione di assistenza diretta e gettone emergenza avvenga con le risorse destinate alla progettualità. Nello specifico, per l'anno 2012 le modalità e i criteri di distribuzione dei residui dei fondi contrattuali trattamento accessorio e classificazione sono ancora oggetto di contrattazione tra le parti. Nonostante ciò l'Azienda e le OO.SS. hanno concordato nella preintesa in oggetto che una parte di queste risorse disponibili andranno a finanziare i suddetti progetti.

Di seguito si sintetizzano le risorse disponibili dell'anno 2012 derivanti dai fondi contrattuali che potrebbero essere destinate a progettualità aziendali anno 2013. L'impegno di spesa previsto per poter garantire la remunerazione delle quote relative alla progettualità suddetta trova ampiamente copertura nei residui dei fondi contrattuali, come evidenziato nella tabella sottostante.

1 Art. 38 comma 3 lett. d) resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1

3 Art. 41 comma 4 Nell'arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziare per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 38 e 39 non siano impegnate nel rispettivo esercizio finanziario, sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo.



Residuo Fondo Trattamento Accessorio anno 2012	€ 429.848,49
Residuo Fondo Classificazione anno 2012	€ 973.591,61
Impegno di spesa previsto per quota aggiuntiva progetto "acquisizione assistenza diretta"	€ 100.000
Impegno di spesa previsto per quota aggiuntiva progetto "gettone emergenza"	€ 25.000

COMPATIBILITÀ E COPERTURA ECONOMICA A BILANCIO

L'Azienda, nel rispetto dei limiti previsti dalla contrattazione nazionale nonché dalle disposizioni di legge applicabili in materia ha verificato a consuntivo la consistenza dei fondi facendo un'analisi delle voci di spesa e delle eventuali quote vincolate.

Si precisa inoltre che ai sensi dell'art. 40bis del decreto legislativo 165/2001 come modificato dall'art. 55 del decreto legislativo 150/2010⁴, i contenuti della preintesa sottoscritta rispettano i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

L'ammontare dei Fondi costituiti secondo le disposizioni nazionali, ai sensi della Delibera n.1488 del 27/12/2012 vengono interamente inseriti nel Costo del Personale sia in fase preventiva che di rendicontazione trimestrale.

Le risorse in oggetto che hanno generato un debito nei confronti dei dipendenti per l'anno 2012 sono state comunicate al Dipartimento Economico Patrimoniale tramite mail il 15/3/2013 ai

⁴ **Art. 55 decreto legislativo 150/2010:** Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies , sesto periodo.



fini dell'imputazione di bilancio, in attesa della chiusura del consuntivo definitivo e relazionati nel dettaglio come da richiesta del Collegio Sindacale stesso con mail del 22/5/2013.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012 prevede la compilazione di specifici schemi per la stesura della relazione illustrativa e tecnico finanziaria e sarà cura dell'Amministrazione, nelle seguenti relazioni, uniformarsi il più possibile a quanto previsto dalla circolare stessa. Si evidenzia che la medesima circolare prevede la compilazione di alcuni moduli non pertinenti alla preintesa in oggetto, che pertanto non sono stati esplicitati.

